

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5059
Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione sul territorio regionale delle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», ai sensi dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato A);

Evidenziato che il suddetto accordo definisce gli IAA, le figure professionali che compongono l'equipe multidisciplinare, le strutture, le modalità operative e la formazione degli operatori;

Rilevato che gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico - ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con gli animali (AAA):

Ritenuto di recepire detto accordo al fine di assicurare sul territorio regionale modalità uniformi di formazione degli operatori e di rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture presso le quali sono erogate le prestazioni riconducibili alle tipologie definite dal medesimo accordo;

Considerato che alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è stato demandato il compito di prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida (Art. 3, c. 1 - Equipe multidisciplinare per gli IAA);

Rilevato che al fine di soddisfare il sopraindicato requisito le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida (art. 4, c. 1):

Preso atto che ai sensi dell'Art 4, comma 1 dell'Accordo «la formazione è erogata dal centro di referenza nazionale per gli IAA, dall'istituto superiore di sanità e dagli enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Rolzano»:

Valutata pertanto l'opportunità di prevedere che in Regione Lombardia i percorsi di formazione trovino collocazione all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale istituito dalla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», sue successive modifiche e integrazioni e dai relativi provvedimenti attuativi;

Riscontrato che i capisaldi del sistema di formazione regionale sono:

- accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi:
- standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi relative all'avvio e allo svolgimento dei percorsi;
- standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale;

Considerato il documento «Formazione degli operatori e delle figure professionali ai sensi dell'art. 4 dell'accordo Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» Allegato B al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il richiamato Allegato B che definisce criteri e modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 19/2007 e dai relativi atti attuativi;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 7 (strutture) dell'accordo in parola le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

- gli IAA possono essere erogati sia presso centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata;
- i centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle

che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;

Verificato che l'allegato C al presente atto circoscrive i requisiti strutturali di centri specializzati e strutture che erogano IAA attraverso il rimando alla specifica normativa di settore e inoltre definisce la procedura per il rilascio del nulla osta;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato C al fine di definire modalità uniformi per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali:

Ritenuto altresì di rimandare a successivi atti della d.g. welfare la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse necessario;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di recepire l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato A):
- 2. di approvare l'Allegato B «Formazione degli operatori e delle figure professionali ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce criteri e modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 19/2007 e dai relativi atti attuativi:
- 3. di approvare l'Allegato C recante «Procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano TAA/ EAA, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rimandare a successivi atti della d.g. welfare la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse necessario:
- 5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui all'art. 23, lettera «d» del d.lgs. 33/2013;
- 6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi